

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2012 n. 96718

Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping) (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012)

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni (di seguito «Testo Unico»), in particolare, gli articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità, e l'organizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato», ed in particolare l'art. 3, il quale disciplina l'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;

Visti, altresì, gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato Testo Unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti, altresì, gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo Unico, recanti aspetti connessi alle modalità di applicazione delle norme di ridenominazione in euro dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato MES, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;

Considerata l'opportunità, al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende:

per «separazione» l'operazione di separazione, dal mantello del titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione;

per «mantello» il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per «mantello» si intende il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente indicizzata all'inflazione;

per «componenti cedolari» le cedole rappresentative degli interessi pagabili sul titolo;

per «indicizzata all'inflazione» la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione maturata dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo;

per «ricostituzione del titolo» l'operazione di riunione del mantello con le componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la riunione della componente indicizzata all'inflazione.

Nel caso di titoli legati all'inflazione, si intende:

per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell'indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data, calcolato ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione;

per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100 e l'inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo;

per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base annuo, definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione.

Art. 2

Oggetto delle operazioni

1. Le operazioni di separazione di cui al presente decreto possono avere per oggetto titoli di Stato a tasso fisso, ovvero indicizzati all'inflazione, non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente decreto può essere effettuata sui titoli di Stato che sono stati oggetto delle operazioni di separazione di cui al comma 1.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
4. Con i singoli decreti di emissione dei titoli di Stato viene autorizzata l'operazione di separazione di cui al presente decreto e, per ciascuna di esse, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo del capitale nominale in circolazione che può formarne oggetto.

Art. 3

Modalità delle operazioni

1. Le operazioni di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. Ciascuna operazione di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto è ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 Euro.

Art. 4

Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui al presente decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato, qualificabile come zero coupon, e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. Per ciascun titolo di cui al comma precedente, il prezzo di emissione si intende pari al prezzo di acquisto, mentre per data di emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di più acquisti operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto e come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto. L'interesse su tali titoli è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta.
3. Per i titoli di Stato a tasso fisso, le componenti cedolari ed il mantello, originati dalla separazione dello stesso titolo o di titoli diversi, aventi la medesima scadenza, sono tra loro fungibili. Per i titoli indicizzati all'inflazione è ammessa la fungibilità delle sole componenti cedolari, che si ottiene dividendo per due il

tasso reale annuo del titolo da cui sono originate e moltiplicando il risultato per il prodotto tra il coefficiente di rettifica e l'importo nominale minimo di cui all'art. 3 comma 2; l'importo così determinato è arrotondato alla decima cifra decimale ed è definito «valore aggiustato» della componente cedolare. Per un dato importo nominale oggetto della separazione, il valore aggiustato delle componenti cedolari è determinato arrotondando alla seconda cifra decimale il prodotto tra il «valore aggiustato» di cui sopra e l'importo nominale separato diviso per 1.000.000.

4. Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello dei titoli a tasso fisso.

5. Le componenti cedolari ed il mantello di titoli emessi con clausole di azione collettiva di cui al Trattato MES, citato nelle premesse, non sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello di titoli non emessi con tali clausole.

6. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il pagamento a scadenza è determinato:

(i) nel caso di componenti cedolari, moltiplicando l'importo (valore) nominale della componente cedolare per l'inflazione di riferimento alla data di scadenza e dividendo il risultato per 100;

(ii) nel caso della componente indicizzata all'inflazione, sottraendo 1 dal coefficiente di indicizzazione alla data di scadenza e moltiplicando il risultato per l'importo nominale della componente indicizzata. Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, detto pagamento risulterà nullo.

7. Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione è pari a un centesimo di euro.

8. La convenzione da utilizzare per il calcolo dei ratei di interesse per i titoli originati dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto è giorni effettivi/giorni effettivi.

Art. 5

Lotti minimi di negoziazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto ministeriale 216/2009, le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche di questa tipologia di titoli.

Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2007, n. 127167, «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato». Le procedure operative e contabili inerenti le innovazioni introdotte con il presente decreto, in particolare quella di cui all'art. 4 comma 3, che introduce la fungibilità tra componenti

cedolari e mantello per i titoli a tasso fisso, sono affidate alla società incaricata del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato, cui è demandata anche la gestione della transizione per le componenti separate (cedole e mantello) in circolazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica a tutti i BTP nominali ammissibili alle attività di separazione e ricostituzione (c.d. coupon stripping) di cui all'art. 2 del presente decreto e ai BTP indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco (BTP€i). Ove non sia espressamente previsto nei decreti di emissione dei BTP€i in circolazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le operazioni di separazione hanno ad oggetto il mantello, le componenti cedolari e la componente indicizzata all'inflazione e per ciascun titolo l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di operazioni di coupon stripping non può superare il 50% del capitale nominale circolante. Infine, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per quanto attiene agli importi minimi delle richieste di separazione e ricostituzione, e di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, per quanto attiene agli importi unitari delle singole componenti, si applicano a tutti i BTP€i e i BTP nominali ammissibili all'attività di coupon stripping in circolazione, anche in deroga ai rispettivi decreti di emissione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli